



Bruxelles, 26.8.2021
COM(2021) 498 final

2021/0281 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella procedura scritta
dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno
pubblico in riferimento alla linea comune sulla riduzione temporanea del pagamento in
acconto minimo**

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione nella procedura scritta dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("accordo") in riferimento alla prevista linea comune sulla riduzione temporanea del pagamento in acconto minimo.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico

L'accordo è un "gentlemen's agreement" che mira a fornire un quadro per l'utilizzo disciplinato dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. In pratica ciò significa creare condizioni di parità (per cui la concorrenza si basa sul prezzo e sulla qualità dei beni e dei servizi esportati anziché sui termini finanziari offerti) adoperandosi al contempo per eliminare le sovvenzioni e le distorsioni commerciali connesse ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("sostegno pubblico"). L'accordo è entrato in vigore nell'aprile 1978 con durata indeterminata.

Da un punto di vista amministrativo l'accordo è integrato nel quadro dell'OCSE e beneficia del supporto del segretariato per i crediti alle esportazioni dell'OCSE. Tuttavia esso non costituisce un atto dell'OCSE¹.

L'Unione europea – e non gli Stati membri – è un partecipante all'accordo che è stato recepito nell'*acquis* comunitario in virtù del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011². Pertanto l'accordo è giuridicamente vincolante ai sensi del diritto dell'Unione.

2.2. I partecipanti all'accordo

Attualmente i partecipanti all'accordo sono undici ("partecipanti all'accordo"): Australia, Canada, Corea, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Stati Uniti, Svizzera, Turchia e Unione europea.

I partecipanti all'accordo possono adottare decisioni in merito alle modifiche dell'accordo e in particolare possono accettare le linee comuni conformemente al capitolo IV, sezione 5, dell'accordo. Le decisioni sono adottate per consenso, in modo che la modifica dell'accordo o della linea comune non possa essere adottata qualora un partecipante sollevi obiezioni.

La Commissione europea rappresenta l'Unione nelle riunioni dei partecipanti all'accordo e nelle procedure scritte per il processo decisionale dei partecipanti all'accordo.

Una linea comune è uno strumento previsto dall'accordo che, in via eccezionale, consente ai partecipanti di discostarsi dalle disposizioni dell'accordo per quanto riguarda una specifica operazione o, temporaneamente, per un numero non specifico di operazioni. Le linee comuni possono essere accettate mediante silenzio assenso con procedura scritta, in quanto si ritiene che un partecipante che non si esprime abbia accettato la proposta di linea comune. Lo stesso avviene qualora un partecipante dichiari di non avere una propria posizione. Le risposte alle

¹ Secondo la definizione di cui all'articolo 5 della convenzione OCSE.

² Regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 45).

proposte di linea comune devono essere date, in linea di principio, entro 20 giorni di calendario, con una possibile proroga di otto giorni di calendario (articoli 56 e 57 dell'accordo). Il segretariato per i crediti alle esportazioni dell'OCSE comunica ai partecipanti se la linea comune è stata accettata; la linea comune concordata entra in vigore trascorsi tre giorni di calendario da tale comunicazione (articolo 59 dell'accordo).

2.3. L'atto previsto dei partecipanti all'accordo

La misura prevista consiste in una proposta di linea comune da sottoporre ai partecipanti all'accordo conformemente al capitolo IV, sezione 5, dell'accordo. La linea comune proposta costituirebbe una misura urgente ed eccezionale volta a rispondere alla flessione dell'economia causata dalla crisi sanitaria della COVID-19 e ad attenuare i gravi effetti della crisi sulla realizzazione di importanti progetti in paesi a basso e medio reddito da parte dell'industria di esportazione dell'UE (per ulteriori dettagli cfr. la sezione 3). Se approvata, la linea comune proposta modificherebbe provvisoriamente le disposizioni dell'accordo che disciplinano il pagamento in acconto richiesto e il massimale del sostegno pubblico (articolo 11, lettere a) e c), dell'accordo).

Visto il carattere emergenziale della misura, la proposta dovrebbe essere presentata quanto prima e, se approvata, anche la linea comune prevista dovrebbe essere applicabile a tutti i partecipanti quanto prima. Data la procedura specifica di approvazione tacita di 28 giorni stabilita nell'accordo (cfr. il punto 2.2), la proposta dell'Unione relativa alla linea comune può essere approvata automaticamente dai partecipanti come versione definitiva della linea comune, a condizione che non siano sollevate obiezioni, e dovrebbe entrare in vigore tre giorni dopo la conclusione della procedura.

Alla luce di quanto precede, è opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, poiché la linea comune proposta vincolerà l'Unione e inciderà sul diritto dell'Unione in virtù dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1233/2011, il quale stabilisce che "(g)li orientamenti che figurano nell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("accordo") si applicano nell'Unione. Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento."

La procedura relativa alla linea comune dovrebbe essere avviata nel luglio 2021.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La linea comune proposta è direttamente connessa alla crisi sanitaria della COVID-19.

Essa consentirebbe agli acquirenti pubblici nei paesi a basso e medio reddito che acquistano beni e servizi che beneficiano di sostegno pubblico del credito all'esportazione di effettuare pagamenti in acconto non inferiori al 5 % del valore del contratto di esportazione per un periodo di 12 mesi, anziché non inferiori al 15 % come attualmente previsto dall'articolo 11, lettera a), dell'accordo. Di conseguenza il massimale del sostegno pubblico che i partecipanti possono erogare a norma dell'articolo 11, lettera c), dell'accordo aumenterebbe, in via temporanea, dall'85 % al 95 % del valore del contratto di esportazione, per lo stesso periodo.

Nel contesto della flessione dell'economia causata dalla COVID-19, i paesi terzi che importano beni, servizi e progetti (ad esempio in ambito sanitario o scolastico, ma anche in altri settori) dalle imprese dell'UE sono sottoposti a una forte pressione finanziaria. La maggior parte dei progetti sono realizzati insieme ad acquirenti sovrani/pubblici in paesi in via di sviluppo. In condizioni economiche normali, sul mercato privato le banche che finanziano i prestiti ottengono di prassi una copertura assicurativa per la parte del prestito che corrisponde al pagamento in acconto. Tuttavia a causa della crisi della COVID-19 il mercato privato è restio, se non addirittura avverso, a offrire tale copertura ai paesi in via di sviluppo.

In assenza di copertura assicurativa le banche non sono disposte a finanziare i pagamenti in acconto dei progetti nei paesi in via di sviluppo, che hanno maggiormente bisogno di tali progetti, impedendone di fatto la realizzazione. È urgente affrontare questo fallimento del mercato.

La linea comune proposta andrebbe a vantaggio sia degli importatori sia degli esportatori: da un lato offrirebbe un sostegno finanziario immediato al governo del paese acquirente e ne potenzierebbe la capacità di portare avanti i progetti di investimento, dall'altro darebbe agli esportatori la possibilità di offrire soluzioni flessibili in tempi difficili e di rimanere in attività.

Alla luce di quanto sinora esposto, si propone di ridurre la quota del pagamento in acconto che gli acquirenti pubblici sono tenuti a versare dal 15 % al 5 % del valore del contratto di esportazione. Tuttavia tale misura prevedrebbe due limitazioni importanti, ad evidenziarne il carattere eccezionale e gli obiettivi di sviluppo. In primo luogo essa si applicherebbe solo agli acquirenti pubblici in paesi a basso e medio reddito (i cosiddetti paesi di categoria II a norma dell'articolo 11 dell'accordo e conformemente alla definizione della Banca mondiale). In secondo luogo, la misura proposta sarebbe limitata nel tempo, per la durata prevista delle ricadute economiche della pandemia. Di conseguenza andrebbe a vantaggio esclusivamente delle operazioni per le quali la domanda per il sostegno del credito all'esportazione è stata ricevuta entro 12 mesi dall'inizio del periodo di validità della linea comune, a condizione che le trattative relative ai termini dell'operazione siano state concluse entro 18 mesi dalla fine del periodo di validità della presente linea comune (come confermato dall'impegno definitivo assunto dall'agenzia per il credito all'esportazione). Infine, nel contesto delle norme dell'accordo, è altresì importante sottolineare che la misura proposta non sosterebbe solo le esportazioni dai paesi dell'UE, ma si applicherebbe anche al sostegno pubblico in tutti i paesi partecipanti all'accordo.

Tenuto conto del fatto che l'obiettivo della linea comune prevista è attenuare i gravi effetti della crisi sanitaria della COVID-19 sulla realizzazione di importanti progetti nei paesi in via di sviluppo da parte dell'industria di esportazione dell'UE e dato che l'Unione prevede di presentare la proposta relativa a tale linea comune, la posizione da adottare a nome dell'Unione dovrebbe essere quella di formulare e sostenere il progetto di proposta che figura nell'allegato della presente decisione.

3.1. Base giuridica procedurale

3.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"³.

³ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

3.1.2. *Applicazione al caso concreto*

La linea comune proposta che i partecipanti all'accordo saranno chiamati ad adottare mediante procedura scritta costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto ha effetti giuridici in virtù dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE, il quale stabilisce che "(g)li orientamenti che figurano nell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("accordo") si applicano nell'Unione. Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento."

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

3.2. **Base giuridica sostanziale**

3.2.1. *Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione.

3.2.2. *Applicazione al caso concreto*

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.

3.3. **Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4. **PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO**

L'atto dei partecipanti all'accordo apporterà modifiche all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico che costituisce l'allegato II del regolamento (UE) n. 1233/2011 e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'accettazione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella procedura scritta dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico in riferimento alla linea comune sulla riduzione temporanea del pagamento in acconto minimo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Gli orientamenti che figurano nell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("accordo") sono stati recepiti e pertanto resi giuridicamente vincolanti nell'Unione europea dal regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴.
- (2) Conformemente al capitolo IV, sezione 5, dell'accordo, i partecipanti all'accordo ("partecipanti") sono chiamati a decidere, mediante procedura scritta, in riferimento alla proposta di linea comune dell'Unione europea, volta a consentire una riduzione temporanea del pagamento in acconto minimo richiesto a norma dell'articolo 11, lettera a), dell'accordo (la "linea comune proposta"), alla luce dell'attuale flessione dell'economia causata dalla COVID-19.
- (3) Essa consentirebbe agli acquirenti pubblici nei paesi a basso e medio reddito che acquistano beni e servizi che beneficiano di sostegno pubblico del credito all'esportazione di effettuare pagamenti in acconto non inferiori al 5 % del valore del contratto di esportazione per un periodo di 12 mesi, anziché non inferiori al 15 % come previsto dall'articolo 11, lettera a), dell'accordo. Di conseguenza il massimale del sostegno pubblico che i partecipanti possono erogare a norma dell'articolo 11, lettera c), dell'accordo aumenterebbe dall'85 % al 95 % del valore del contratto di esportazione, per lo stesso periodo.
- (4) Tale misura eccezionale è necessaria per rispondere alla flessione dell'economia causata dalla crisi sanitaria della COVID-19 e per attenuare i gravi effetti della crisi sulla realizzazione di importanti progetti in paesi a basso e medio reddito da parte dell'industria dell'UE.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nella procedura scritta dei partecipanti in riferimento alla linea comune proposta, poiché, una volta adottata, la linea comune proposta sarà tale da incidere in modo determinante sul

⁴ Regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 45).

contenuto del diritto dell'Unione in virtù del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella procedura scritta dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico in riferimento alla proposta di linea comune sulla riduzione temporanea del pagamento in acconto minimo si basa sull'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*